CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **368/1985** (ECLI:IT:COST:1985:368)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **ROEHRSSEN** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**
Camera di Consiglio del **14/05/1985**; Decisione del **19/12/1985**
Deposito del **30/12/1985**; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:
Massime: **11324**
Atti decisi:

N. 368

SENTENZA 19 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 2/1 s.s. del 15 gennaio 1986.

Pres. ROEHRSSEN - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35

(Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio d'oliva e dell'olio di semi) promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1977 dal Pretore di Oderzo nei procedimenti penali riuniti a carico di Dal Sasso Carlo Aristide, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso di un procedimento penale per il reato di cui agli artt. 3 e 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, contestato a Dal Sasso Carlo Aristide per aver prodotto e posto in commercio dell'olio di semi d'uva che alle analisi di prima istanza e di revisione era risultato ottenuto bensì dall'estrazione e pressione meccanica di semi di vinacciolo (sottoprodotto della vinificazione), ma caratterizzato da assorbimenti spettrofotometrici superiori ai limiti massimi consentiti dal citato art. 3, il Pretore di Oderzo rilevava che - giusto quanto fatto presente nella relazione di analisi dell'Istituto Superiore di Sanità - la decolorazione prescritta da tale norma, anche se spinta al massimo, difficilmente raggiunge, per l'olio di semi d'uva, i valori ivi stabiliti.

Ciò premesso, il Pretore, con ordinanza del 17 giugno 1977 (r.o. 348/77) sollevava questione di legittimità costituzionale del citato art. 3 l. 35/68, assumendone il contrasto con l'art. 41 Cost.. La decolorazione degli oli di semi - osservava il giudice a quo - risponde a finalità non di ordine igienico-sanitario, ma di difesa dell'olivicoltura italiana, intendendosi con essa evitare che l'olio d'oliva possa essere confuso con l'olio di semi. In tal modo, però, viene impedita o comunque resa grandemente difficile e gravosa la produzione di olio di semi di vinaccioli: e ciò al di là delle intenzioni del legislatore, essendo stata la legge in esame emanata in un'epoca in cui questi non erano ancora stati utilizzati a tale scopo.

Di qui la dedotta violazione dell'art. 41, primo comma, Cost., atteso che la libertà di iniziativa economica privata non può legittimamente essere compressa con interventi arbitrariamente restrittivi o che ne rendano impossibile o estremamente difficile l'esercizio e che, ad avviso del Pretore, la norma impugnata non è attualmente sorretta da alcuna valida ragione di utilità sociale.

2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio, contestava tali conclusioni osservando che il divieto di produrre un olio di semi troppo facilmente confondibile con l'olio d'oliva né efficacemente decolorabile trova una ragione di utilità sociale sufficiente a giustificarla nell'esigenza di salvaguardare l'incremento della produzione olivicola, di grande importanza economico-sociale (specie nel Mezzogiorno) e costituente perciò un interesse preminente rispetto alla libertà di iniziativa economica. Ma la legge n. 35 del 1968, rilevava l'Avvocatura, persegue un'altra e più importante finalità, quella cioè di tutelare i consumatori dalle frodi facilmente perpetrabili qualora non si eviti ogni possibilità di confusione dell'olio di semi con l'olio d'oliva. Ciò si evince inequivocabilmente sia dai lavori preparatori e dalla denominazione della legge ("norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio d'oliva e dell'olio di semi"), sia dalle prescrizioni relative alla denominazione del prodotto ("olio di semi", con precisazione dei semi oleosi di provenienza: art. 1), alla chiara indicazione di essa negli annunci pubblicitari (art. 4), al divieto di denominazioni comunque idonee ad ingannare il consumatore (art. 2) agli obblighi di confezionamento e vendita al minuto in recipienti ermeticamente chiusi e sigillati (artt. 7 ed 8).

La rispondenza della norma impugnata ai due anzidetti fini di utilità sociale legittimerebbe dunque pienamente, ad avviso dell'Avvocatura, il limite alla libertà d'iniziativa economica da

essa derivante.

Considerato in diritto:

1. - Oggetto dell'incidente di costituzionalità sollevato dal Pretore di Oderzo è l'art. 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, a tenore del quale: "gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti.

La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimento spettrofotometrici a 420 e 453 millicron corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale".

Il giudice a quo dubita che il surriportato disposto di legge contrasti con l'art. 41 Cost. "nella parte in cui impedisce o comunque rende estremamente difficile la produzione e commercializzazione di determinati oli di semi, quali l'olio di vinaccioli".

La questione posta in questi termini è inammissibile.

2. - Invero, il Pretore di Oderzo chiamato a giudicare soggetto imputato del reato di cui agli artt. 3 e 11 della legge n. 35/1968, per aver prodotto e posto in commercio olio di semi di vinaccioli con caratteristiche di assorbimento spettrofotometrico superiori a quelle massime stabilite dal denunziato art. 3, argomenta muovendo da una annotazione, contenuta nel certificato di analisi redatto dall'Istituto Superiore di Sanità, per cui "l'olio di semi di uva, anche se la decolorazione viene spinta al massimo, difficilmente raggiunge i valori stabiliti dalla (suddetta) legge".

Quest'unica asserzione induce il giudice rimettente ad affermare che "appare evidente un potenziale contrasto tra l'art. 3 citato e l'art. 41, comma primo, Costituzione" e lo porta, nel prosieguo della motivazione, a ritenere che il disposto di legge denunziato "renderebbe grandemente gravosa e difficile" o, addirittura, impedirebbe la produzione dell'olio di semi di uva. Sulla base di queste premesse argomentative il Pretore di Oderzo chiede che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale del denunziato disposto di legge nei termini che si sono letteralmente riprodotti più sopra.

Ora, a tacer del rilievo che questo Collegio non può certo emettere una pronunzia sul merito della proposta questione in riferimento ad oli estraibili da "determinati" ma non identificati semi vegetali, resta che il giudizio di costituzionalità non può validamente radicarsi quando in esso venga dedotto il contrasto meramente potenziale di una norma di legge con un dato parametro costituzionale. Di più, nel caso di specie, appaiono incerti i termini in cui la questione giudicanda viene proposta, non essendo definito con nettezza il pregiudizio (difficoltà, straordinaria difficoltà o impossibilità) di rispettare gli indici di assorbimento spettrofotometrico stabiliti dal disposto di legge in esame, che deriverebbe al privato imprenditore, assistito dalla garanzia di cui all'art. 41 Cost., dalla normativa denunziata. Con la conseguenza che questa Corte resta impossibilitata a valutare nel merito la questione sottopostale, perché, specie negli incidenti che assumono come parametri le norme costituzionali sulle libertà economiche, la chiarezza sull'an e sul quantum dell'eventuale pregiudizio arrecato ai privati è essenziale perché possa compiersi quell'analisi di corrispondenza fra mezzi e fine che è imposta dalla stessa struttura finalistica delle norme costituzionali di raffronto.

Deve, quindi, dichiararsi la inammissibilità della questione sollevata dal Pretore di Oderzo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, sollevata, in riferimento all'art. 41 Cost., dal Pretore di Oderzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.